

IGNE'

La società belga BEL aveva ottenuto nel 1997 la registrazione internazionale per il marchio **Igné** "per servizi di ristorazione", designante, tra l'altro, anche l'Italia. La società BEL vi scrive ora per dirci che ha intenzione di aprire alcuni ristoranti nel nostro paese e Vi chiede, non avendo mai utilizzato prima il marchio, se l'uso che ne farebbe ora è al riparo da rischi.

Epletata una ricerca di anteriorità, emerge che nel 2006 è stata depositata una domanda di marchio per servizi di ristorazione costituita dalla parola **Igne**. La registrazione non risulta ancora concessa, ma da una ricerca su internet, risulterebbe l'esistenza di un ristorante già aperto in Italia di proprietà del titolare di detta domanda.

Fornite un parere alla società Bel nell'ipotesi in cui:

- (a) la domanda di marchio depositata nel 2006 è una domanda italiana oppure
- (b) la domanda di marchio depositata nel 2006 è una domanda di marchio comunitario che, dopo l'esame relativo ai requisiti assoluti, è stata pubblicata il 20.01.2007.

TRIS KROL

La società DIS Spa, nel settembre 2006, con la Vostra assistenza, ha depositato in Italia il marchio TRIS KROL nelle classi 12 e 37. Da una ricerca di disponibilità sul marchio, non era emersa alcuna anteriorità rilevante. Tuttavia, all'inizio di febbraio 2007, la società DIS riceve una diffida dalla società KRAIL srl titolare del marchio di fatto KROL. Essa afferma di aver utilizzato tale marchio in Lombardia, Lazio e Sicilia per contraddistinguere un monopattino a motore di propria produzione e i servizi di messa a punto, manutenzione e riparazione del medesimo con una vendita, a partire dal 2005, di 50 unità e un fatturato di € 100.000. La KRAIL srl chiede pertanto alla società DIS il ritiro della domanda di marchio TRIS KROL, l'impegno a non utilizzarla.

Si consideri che la società DIS ha registrato come nome a dominio *triskrol.it* già dal 2004, ma non avendo ancora iniziato la produzione di alcun prodotto con questo marchio, il dominio non conduce, per ora, ad alcun sito web.

Il candidato consigli la propria cliente sui rischi che derivano dalla diffida informandola sui rapporti tra marchio di fatto e marchio registrato.

Il candidato consideri inoltre la possibile confondibilità tra i segni in particolare in relazione ai marchi complessi.